

INPS.HERMES.02/09/2024.0002932

Mittente

Sede: 0013/PENSIONI
Comunicazione numero: 002932 del 02/09/2024 15:17:59

Classificazione:

Tipo messaggio: Operativo
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Direzione[La Monica Vito]
Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS: No
Esportato da: Peppetti Sergio il 03/09/2024 07:26:20

Comunicazione:

Oggetto: Autenticazione di documentazione estera allegata alle domande di pensione in regime internazionale e a carico di Stato estero presentate da soggetti residenti in Italia

Corpo del messaggio:

Direzione centrale Pensioni

Premessa

Le domande di pensione in regime internazionale e a carico di Stato estero presentate, in base ai Regolamenti UE o ad Accordi/Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, da soggetti residenti in Italia, vengono trasmesse dalle Strutture territoriali dell'INPS alla competente Istituzione previdenziale estera.

Il corredo istruttorio di tali domande è costituito, come noto, anche da documentazione estera, in originale o in copia semplice o autenticata, richiesta dall'ente estero per la definizione delle pratiche.

L'Istituto, con i messaggi nn. 2702 del 23 luglio 2021, 2277 del 19 giugno 2023 e 2745 del 26 luglio 2024, ha fornito indicazioni operative sulle modalità di gestione della

documentazione estera allegata alle domande di pensione in regime italo–romeno e a carico della Moldova.

In considerazione della rilevanza generale della questione e anche al fine di ridurre il rischio di frodi e conseguente erogazione di prestazioni indebite, si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti con riferimento ai casi in cui gli interessati richiedano alle Strutture territoriali dell'INPS l'autenticazione della documentazione estera allegata alle domande di pensione in regime internazionale e a carico di Stato estero.

Disposizioni operative

La normativa italiana vigente prevede che l'autenticazione delle copie possa essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento (cfr. l'articolo 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Mentre l'autenticazione può ritenersi pacifica per la documentazione italiana, non si ravvisano ragioni giuridiche che possano fondare, anche per la documentazione estera, un analogo obbligo di autenticazione a carico delle Strutture territoriali.

La documentazione estera, infatti, è formata all'estero da autorità estere e ogni valutazione in ordine alla sua autenticità e integrità deve essere rimessa all'Istituzione previdenziale estera cui tale documentazione è destinata.

La delicata questione è stata rappresentata dall'Istituto anche al vigilante Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per evidenziare l'importanza della problematica, si sottolinea, a titolo esemplificativo, che, in particolare nei casi di assenza nei paesi esteri di database aggiornati, l'autenticazione da parte di una Struttura territoriale dell'INPS del libretto di lavoro estero può determinare di fatto la valorizzazione di periodi assicurativi esteri, rilevanti anche per l'acquisizione del diritto alla pensione italiana in virtù del principio della totalizzazione internazionale. A parere dell'Istituto, invece, compete all'Istituzione previdenziale estera assumersi ogni responsabilità in ordine alla certificazione dei periodi assicurativi esteri, senza che la stessa possa essere traslata sull'INPS.

Pertanto, si ribadisce che le Strutture territoriali dell'INPS, in caso di allegazione alla domanda di pensione di documentazione redatta in lingua straniera da autorità estere, devono limitarsi a trasmetterla agli enti previdenziali esteri così come prodotta dall'interessato, in originale o in copia semplice o autenticata da altra autorità, senza effettuare, per le ragioni suesposte, alcuna autenticazione di tale documentazione.

Nei casi in cui l'Istituzione previdenziale estera richieda l'originale o la copia conforme della documentazione da allegare alla domanda, la Struttura territoriale dell'INPS deve limitarsi ad avvisare l'interessato che il documento estero da lui prodotto potrebbe non essere preso in considerazione dall'ente estero, in fase di istruttoria della domanda, e che eventuali attività di autenticazione possono essere richieste alle competenti autorità tra le quali in particolare le Ambasciate e gli Uffici consolari presenti sul territorio della Repubblica italiana.

Il Direttore centrale Pensioni

Vito La Monica